

**Associazione di Promozione Sociale
"Cammino di Guglielmo"**

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale, durata

1.1 E' costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Cammino di Guglielmo APS" (d'ora in avanti: l'Associazione), i cui scopi e linee operative sono definite nel presente Statuto. L'Associazione ha sede legale ed operativa in Campania presso il Palazzo Abbaziale Loreto di Montevergine in via Via Loreto, 1 - 83013 Mercogliano (AV); inoltre, ha le seguenti due sedi operative: a) in Basilicata, presso la sede della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, Palazzo del Vescovo, Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi (Pz); in Puglia, presso la sede della Diocesi di Andria, Opera Diocesana "Giovanni Paolo II", Via V. Bottego, n.36 - 76123 Andria (BAT).

1.2 Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, ulteriori sedi operative, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, ecc., comunque denominate, che dovranno essere comunicate dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 L'utilizzo dell'acronimo "APS" è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi: "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi: la "Normativa Applicabile"). Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto sociale

2.1 L'Associazione 'Cammino di Guglielmo' è autonoma, libera e apolitica, di ispirazione cristiana; non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'Associazione si prefigge di promuovere e valorizzare la diffusione della cultura in generale in tutte le sue forme dei 'cammini', in particolare, riguardo gli aspetti storici, religiosi, naturalistici, attraverso l'organizzazione e la gestione di



attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, gli Enti Parco e gli enti locali, nonché con altri enti del terzo settore. In particolare, l'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico, archeologico e del paesaggio ai sensi del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22/01/2004 n.42 e successive modificazioni, l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs 3/7/2017 n.117, specificati al comma 2.3. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio attraversato dal 'Cammino di Guglielmo': Campania, Basilicata e Puglia ma essa intende operare anche in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale.

2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento in via esclusiva o quanto meno principale delle seguenti attività di interesse generale in osservanza dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e succ. modif.ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico, archeologico e del paesaggio ai sensi del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22/01/2004 n.42; (lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promoz. e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso; (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lett. l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (lett. m);

- sfm
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; (lett. n).

Nell'ambito di quanto previsto dalle finalità di interesse generale, l'Associazione si propone specificamente di promuovere e valorizzare la diffusione della cultura dei "cammini", con particolare riguardo agli aspetti storici, religiosi, naturalistici, attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, con particolare riferimento al "Cammino di Guglielmo" ispirato alla figura di San Guglielmo da Vercelli, e pertanto, intende attuare:

- attività volte a stimolare la passione e l'interesse di camminatori, pellegrini, cultori della materia e istituzioni per l'itinerario storico-religioso-culturale "Cammino di Guglielmo", ufficialmente iscritto nell'Atlante dei Cammini della Regione Campania con decreto regionale n. 4 del 28/05/2025; è un itinerario da percorrere a piedi o in bicicletta o con mezzi di locomozione a minimo impatto ambientale per un'esperienza lenta e sostenibile; cammino che nasce sulle orme del Santo Guglielmo da Vercelli (1085-1142), pellegrino, eremita, fondatore di ordini monastici, fondatore delle abbazie di Montevergine e del Goleto; cammino che possiede criteri ecclesiali, religiosi e spirituali; cammino strutturato sulla storicità, della presenza di memorie, simboli e figure di santità; cammino che già vede l'effettiva percorrenza spontanea da parte di Pellegrini nonché la presenza di strutture di accoglienza diffuse sul territorio attraversato;
- attività volte a promuovere la cultura, la conoscenza, la diffusione di tale itinerario, la tracciatura, lo sviluppo, l'organizzazione, la promozione del "Cammino di Guglielmo" in Italia e all'estero, quale cammino religioso e di " fede", oltre che storico, naturalistico e culturale nel senso più ampio del termine specificando che alla data odierna -sulla scorta di un lavoro di volontariato iniziale- il Cammino di Guglielmo è dotato di: -Tracciato definito e percorribile; - sito web: www.camminodiguglielmo.it; -Georeferenziazione dei tracciati e delle mete di arrivo delle varie tappe in formato Gpx e Kml; -Servizi al turista quali indicazioni per l'accoglienza ed elenco dei referenti -detti amici del cammino- lungo ogni tappa; -Logo e manuale d'identità visiva; -Credenziale e Testimonium; -Segnaletica a abaco grafico di stampa e applicazione;
- attività volte a promuovere l'incontro tra persone e culture differenti, l'ospitalità, la convivialità, la condivisione, la sobrietà, come contributo concreto allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori attraversati;
- attività volte a promuovere il dialogo e la collaborazione relativamente alla valorizzazione e sviluppo del Cammino, tra le istituzioni, gli enti locali, le associazioni, i pellegrini e viaggiatori che intendano percorrerlo nel rispetto dei valori che lo contraddistinguono;
- attività volte alla collaborazione con le istituzioni, enti locali ed associazioni ovvero in via diretta alla fruibilità del Cammino, agendo sulla segnaletica verticale e orizzontale, sul monitoraggio, manutenzione e messa in sicurezza dei percorsi nei territori interessati;
- attività volte a promuovere e organizzare iniziative, incontri, corsi informativi, formativi e sportivi, convegni, forum, rassegne, spettacoli e tutte quelle attività volte a far conoscere, tutelare e valorizzare la cultura del viaggio lento, in Italia e nel Mondo;

sfur

- attività volte a favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini/camminatori, sostenendo e promuovendo, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi di accoglienza, per una migliore fruizione dei percorsi, anche in una logica di turismo sostenibile;
- attività volte a creare e promuovere una rete di accoglienza lungo l'itinerario del Cammino, basata sia sulla piccola ricettività turistica (ostelli, agriturismo, B&B, piccoli alberghi), anche attraverso la stipula di convenzioni con le stesse, sia su un sistema di ospitalità "volontaria" in strutture di accoglienza non turistiche;
- attività volte a creare e gestire rifugi e aree di sosta situati lungo l'itinerario;
- attività volte a promuovere e organizzare iniziative per sensibilizzare i cittadini alla cultura del viaggio lento nonché per sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali nelle attività di accoglienza e partecipazione;
- attività volte a svolgere attività editoriale, sia su supporto cartaceo, sia multimediale (web, dispositivi portatili, ecc);
- attività volte a fornire informazioni ed erogare servizi per i soci, e in particolare: a) informazioni sull' itinerario/percorso; b) accoglienza nelle eventuali strutture gestite dall'Associazione; c) sconti in strutture convenzionate; d) corsi di formazione e seminari; e) corsi sportivi e sessioni di allenamento; f) proposte di escursioni, guidate o affrontate individualmente; g) assistenza durante le tappe del Cammino e accompagnamento gruppi; h) utilizzo di attrezzature, strumentazione, mezzi di locomozione sostenibile, di proprietà dell'Associazione o anche di terzi, stipulando apposite convenzioni; i) stipula di assicurazione RC per le iniziative organizzate e gestite dall'Associazione e assicurazione dei soci e degli utenti del Cammino in generale;
- attività volte a progettare e realizzare gli elementi distintivi del Cammino quali: -la fornitura e posa di segnaletica; -la produzione e promozione di gadget; -la progettazione e gestione di spazi espositivi, interattivi, multimediali; -i servizi legati all'accoglienza dei camminatori e pellegrini quali i punti informativi, i pernottamenti, i trasporti di persone, attrezzature e zaini; la risoluzione delle problematiche legate alle barriere architettoniche;
- attività volte a promuovere le attività di narrazione per raccontare la figura del Santo Guglielmo da Vercelli, dei monumenti e dei territori a Egli legati;
- attività volte a organizzare e gestire attività turistiche d'interesse sociale, culturale, religioso;
- attività volte a organizzare e gestire un'offerta integrata di fruizione del patrimonio materiale e immateriale del territorio con particolare riguardo a quello relativo alle aree montane e fluviali e ai cammini e agli itinerari culturali europei che lo attraversano quali, ad esempio, la via Appia, la via Francigena, il Sentiero Italia, le ciclovie dell'Appennino e dell'acquedotto Pugliese, ecc.;
- attività volte a studiare, progettare e promuovere sentieri di collegamento al tracciato del cammino principale -lungo 320 km. da Montevergine a Barletta- ovvero studiare, progettare e valorizzare diramazioni e bretelle da e verso luoghi di interesse religioso e culturale;
- attività volte a sollecitare la collaborazione tra gli operatori della filiera turistica fornendo ad essi supporto e consulenza al fine di operare unitariamente come territorio così come previsto



shu

dal modello condiviso di Organizzazione Territoriale e/o Destination Management Organization (D.M.O.) quale unico soggetto capace di assicurare continuità ed efficacia sul turismo delle aree rurali, spopolate, svantaggiate;

- attività volte a promuovere e realizzare azioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo dei territori del Cammino anche attraverso convenzioni con le Università e mediante l'organizzazione di workshop multi-tematici a cadenza variabile inerenti: ambiente, territorio, tutela, promozione, sviluppo, turismo, cultura, agricoltura, arte, comunicazione, master-class, spettacolo, editoria, teatro, danza, cinematografia, fotografia;

- attività volte a promuovere azioni di marketing territoriale e comunicazione integrata aventi per oggetto il Cammino nei suoi molteplici aspetti;

- attività volte a partecipare a mostre e fiere di settore;

- attività volte a realizzare video action dinamici e slow;

- attività volte a organizzare e realizzare educational tour e workshop rivolti agli operatori di settore, giornalisti, blogger, agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e di utenti;

- attività volte a promuovere iniziative intese a frenare lo spopolamento dei borghi interni dell'Appennino meridionale;

- attività volte a promuovere azioni utili a costituire opportunità di sviluppo economico e produttivo del territorio attraverso l'utilizzo di fondi pubblici nazionali o internazionali;

- attività volte a promuovere la mobilità eco-sostenibile, gli stili di vita lenti, le varie forme di creatività; le attività sociali anche attraverso la somministrazione di bevande ed alimenti, destinate agli associati, per favorire relazioni positive, anche gestendo immobili propri o di terzi;

- attività volte a organizzare manifestazioni ed eventi, direttamente o collaborando con terzi;

- attività volte a promuovere borse di studio per studenti universitari che impegnino attività di ricerca relative al territorio del Cammino;

- attività volte a attività di studio, di tutela, di valorizzazione e di promozione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;

- attività volte a promuovere la letteratura, con particolare attenzione al mondo giovanile, anche attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi;

- attività volte a produrre, organizzare e promuovere formazione anche finanziata, concorsi, meeting, mostre, incontri, seminari, rassegne e convegni per far conoscere e valorizzare tutto ciò che afferisce ai settori della cultura;

- attività volte a svolgere attività editoriale su carta, web e su ogni altro tipo di supporto, attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione;

- attività volte a organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori culturale, formativo e affini.

- attività volte a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

[Handwritten signature]

- attività volte a attivare processi partecipativi per coinvolgere le comunità locali nei programmi di miglioramento dell'accoglienza turistica e sviluppare la loro consapevolezza del patrimonio territoriale di cui sono "eredi e custodi" (Convenzione di Faro);
- attività volte a sostenere programmi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e della vita di lavoro all'interno del territorio operando secondo i principi dell'ergonomia del territorio e dei Cammini;
- attività volte a ricercare finanziamenti dalle diverse fonti erogatrici e produrre progetti atti ad utilizzarli sapientemente secondo una logica di miglioramento del Sistema Territorio e della sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative del turismo atteso;
- attività volte a svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale e sopra elencate, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'esercizio delle suddette attività è condizionato sospensivamente all'emanazione dei suddetti decreti. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2-4 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.5 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. L'Associazione può retribuire i professionisti sia per attività svolte in forma autonoma che per rapporti di Lavoro dipendente così come può rimborsare le spese sostenute per l'attività prestata. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati.

2.6 Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, ma è possibile rimborsare le spese sostenute dai volontari per l'attività prestata e purché regolarmente documentata;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 3 – Patrimonio ed entrate

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

-) quote di iscrizione annuale e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
-) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici o religiosi;
-) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, raccolta fondi, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci.

Riguardo le quote di iscrizione annuale, le quote potranno essere così distinte:

-) Soci fondatori e soci ordinari;
-) Diocesi, parrocchie, associazioni, Enti del terzo settore in generale;
-) Comuni, Enti Parco e Enti pubblici in generale;
-) Esercizi convenzionati per le attività di accoglienza, pernottamento e ristorazione.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale;

c) l'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporti ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

-

Art. 4 – Soci: requisiti e procedura di ammissione

4-1 L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Possono, inoltre, farne parte:

- i legali rappresentanti, muniti di apposita delega, di altre Associazioni, e Enti di Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, od anche di società, il tutto senza vincoli particolari. Ne deriva che le imprese profit possono costituire o partecipare alla base associativa nonché detenerne il controllo purché venga sempre garantita la finalità di interesse generale e non lucrativa dell'Associazione medesima;



flu

-i legali rappresentanti dei Comuni, degli Enti Parco e degli Enti pubblici in generale, purché previamente autorizzati con atto deliberativo ed ai quali viene preclusa la possibilità di ricoprire cariche amministrative nell'ETS al fine di evitare l'incompatibilità con la carica pubblica. Le amministrazioni locali nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale assicurano forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento per la realizzazione di specifici interventi e strategie tese alla realizzazione dell'interesse generale dell'Associazione nonché al reperimento e allocazione delle risorse a ciò necessarie;

-i Sacerdoti e i Parroci a titolo puramente personale o in alternativa, e previa autorizzazione della Diocesi o dell'ordine superiore, in rappresentanza del "ramo ETS" dell'ente religioso civilmente riconosciuto.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, ma è consentito a qualunque associato l'esercizio del diritto di recesso. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Quello

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamento.

Morelnew

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

-) il diritto a partecipare alle attività associative;
-) il diritto di voto in Assemblea;
-) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
-) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli

9

organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono ai propri obblighi mediante i loro rappr.ti legali.

Art 5 – Perdita della qualifica di socio

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della intera quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore. La comunicazione di recesso deve avvenire a mezzo racc.ta con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata;

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati

6.1 Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente Statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

-) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

- sfury*
-) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 -) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Ciascun associato ha diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'Associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.

6.2 L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e può essere disposta nel caso in cui l'associato sia gravemente inadempiente in relazione agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, con efficacia dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso, a meno che entro tale termine essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

-) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
-) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
-) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

6.3 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Art 7 – Obblighi assicurativi

7-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci fermo restando che la responsabilità civile verso terzi, nei tratti sentieristici e stradali di competenza comunale, rimane comunque a carico degli enti locali.

7-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, l' "Assemblea");
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente")
- c) il Vicepresidente Vicario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vicepresidente Vicario");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;

-l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo

8.2 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

-) libro dei soci;
-) registro dei volontari;
-) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
-) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative

Ogni Associato ha diritto a intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.




L'Assemblea, inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea.

Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da un terzo dei Consiglieri, oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio delle regioni attraversate dal Cammino.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

- agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

-

Art. 12 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

-) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
-) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto a un voto. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interfagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- 2 flus
- ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete di:

- nominare, scegliendolo tra i Consiglieri e ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, il Segretario e disporre la revoca;
- nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione e all'apertura di altre sedi;
- aprire e chiudere le sedi operative, ivi incluso il potere di cambiare l'ubicazione delle sedi operative;
- adottare atti interdittivi e atti di indirizzo sulla gestione delle sedi operative;
- gestire le sedi operative provvedendo agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la possibilità di delegare, a persone associate, alcuni compiti specifici necessari per l'espletamento di attività gestionali relative alla sede operativa; le deleghe sono valide solo se conferite per iscritto e previo atto deliberativo del Consiglio direttivo che andrà trasmesso unitamente all'atto di delega; la delega dovrà riportare la firma del Presidente e/o del Vicepresidente, nonché controfirmata dal Segretario;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera con metodo collegiale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 5 a 7 membri scelti dall'Assemblea all'atto della nomina tra i propri associati. Nel suo ambito sono compresi sempre:



- 
- il Presidente;
 - il Vicepresidente Vicario;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere.

Possono, inoltre, essere compresi quali componenti del Consiglio Direttivo:

- un Consigliere con specifica delega ai rapporti con gli Enti istituzionali;
- un Consigliere con specifica delega ai rapporti con gli Enti religiosi;
- un Consigliere con con specifica delega ai rapporti con gli Enti del terzo settore.



Il Consiglio Direttivo dura in carica per due esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio di durata della carica. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri sono rieleggibili in base alle norme del CTS. L'incarico è gratuito; è ammesso tuttavia il rimborso delle spese effettivamente sostenute per finalità connesse allo svolgimento dell'incarico previa approvazione dell'Assemblea. In caso di cessazione dalla Carica, per qualunque motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del primo dei non eletti, oppure indice le elezioni per la nomina del componente cessato. Il Consigliere che subentra o che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere stesso. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri e siano inferiori a 5 componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.



Art 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

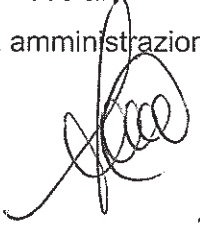
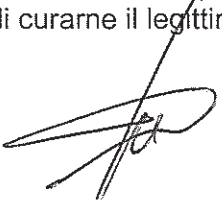
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei Consiglieri o dall'Organo di controllo.

La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo.



Art 16 – Il Presidente – Vicepresidente Vicario

Il Presidente dell'Associazione ne è il legale rappresentante e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli provvede a:

- effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficace andamento;
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
 - predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione al vicepresidente o a soggetti interni al Consiglio Direttivo.
- 
- 
- 

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.



In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente; collabora attivamente con il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione, nella gestione dei rapporti con i terzi e nella supervisione delle attività svolte; come membro del consiglio direttivo, è responsabile civile dell'Associazione di fronte a terzi e risponde solidalmente con il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo e dell'Assemblea per eventuali debiti dell'Associazione.



Il Vicepresidente Vicario ha anche la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita i medesimi poteri del Presidente in sua vece, quando il Presidente lo delega e/o risulta assente e/o impedito.

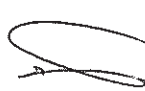
Art 17 – Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

17.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

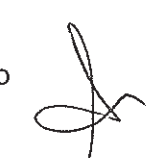
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente. In mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

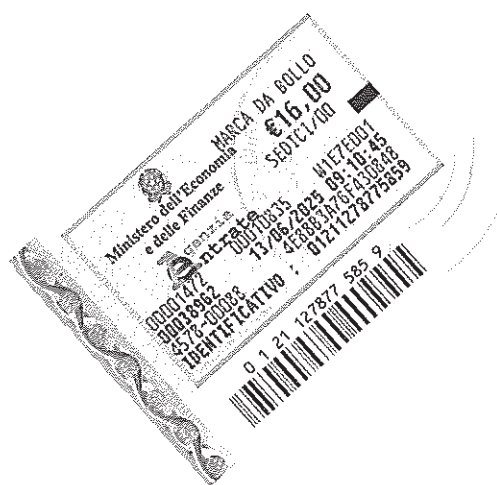
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Adunanza del Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:





- [Signature]
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di Adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione.
- [Signature]
[Signature]
[Signature]

17.2 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- [Signature]

17-3 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

17-4 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;
 - per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
- [Signature]

17-5 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

[Signature]

Art 18 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per l'Amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati, nonché il Registro dei volontari. Al Segretario spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Art 19 – Tesoriere

[Signature]

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei credi esigibili.

Art 20 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi stabiliti dalla legge e può essere formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente.

In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi. Le caratteristiche dei membri dell'Organo di controllo, le cause di ineleggibilità e decadenza e la loro responsabilità sono disciplinate dal CTS. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili una sola volta. L'incarico è gratuito; è ammesso tuttavia il rimborso delle spese effettivamente sostenute per finalità connesse allo svolgimento dell'incarico. L'Organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul funzionamento dell'Associazione. Procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I membri dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Qualora l'Organo di controllo sia nominato in forma collegiale, il suo funzionamento sarà disciplinato dalle corrispondenti norme previste per il funzionamento del Consiglio Direttivo.





Art 21 – Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

-

Art 22- Bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornato nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

-

Art 23 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

L'assemblea procederà contestualmente alla nomina un liquidatore, disciplinandone i poteri.

In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

-

Art 24 – Rinvio e precisazione sul linguaggio di genere

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine ed in quanto compatibili con le prime alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Si precisa che nel presente Statuto è stato declinato in maniera neutrale il linguaggio di genere, ove si leggano declinazioni con riferimento al solo genere maschile, le stesse sono da intendersi riferite anche al genere femminile, nel rispetto delle pari opportunità e senza alcuna discriminazione di genere.



